

Procedure Operative connesse alla normativa antiriciclaggio

(D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni e Regolamento Isvap n. 41/2012)

Gli artt. 23 e 24 del Regolamento Isvap n. 41/2012 concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. impongono una serie di procedure operative per gli intermediari finalizzati al corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Capo III

Agenti e mediatori di assicurazione

Art. 23

(Organizzazione e controlli)

1. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, **lettere a) e b)**, del Codice **operano** sulla base di procedure e strumenti operativi idonei, in proporzione alla loro dimensione e complessità operativa, a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle disposizioni normative primarie e secondarie, nonché, per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del medesimo Codice delle disposizioni emanate a tal fine dalle imprese per le quali operano.
2. Gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, **lettera b)**, del Codice assicurano che una parte delle ore di aggiornamento professionale che gli stessi sono tenuti ad effettuare ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 siano dedicate ad adeguate attività formative in materia antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo
3. Gli intermediari assicurativi di cui al comma 1 adottano, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, inclusi i soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e) del Codice, ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, fermo restando che la responsabilità ultima per il rispetto delle predette disposizioni rimane in capo agli intermediari assicurativi medesimi

Art. 24

(Adempimenti degli intermediari assicurativi a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. Ai fini di cui all'articolo 24, comma 2, gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice:
 - a) richiamano negli accordi stipulati con i propri dipendenti e collaboratori le regole di comportamento ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività d'intermediazione assicurativa;
 - b) assicurano che i dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività d'intermediazione siano adeguatamente formati in materia di antiriciclaggio, in linea con le disposizioni normative vigenti, nonché, per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, **lettera a)**, del Codice, con quelle emanate dalle imprese per le quali operano. Le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
 - c) adottano strumenti operativi e procedure per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio fornendoli altresì ai propri dipendenti e collaboratori. Dette procedure operative garantiscono:
 - 1) elementi di certezza sui soggetti che hanno provveduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio;

2) la trasmissione dei dati e delle informazioni, entro i termini previsti dall'articolo 36, comma 4 del decreto. Si segnala, inoltre, che l'art. 18 comma 1 lettera o) del D.lgs. 169/2012 è intervenuto sull'art. 42 comma 3 del decreto 231/07 aggiungendo il seguente periodo: "La segnalazione di operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, lett. b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lett. b), del C.A.P., e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile."

In ottemperanza alle norme regolamentari sopra riportate, l'Azienda adotta alcuni presidi organizzativi minimali e procedure operative per ottemperare a quanto previsto dall'art. 24 comma 1 lettera c.

Di seguito sottoponiamo alla Vostra attenzione alcuni strumenti di lavoro da cui potrete prendere spunto per assolvere alle norme.

1) Verifica del numero e della percentuale delle operazioni che ricadono negli obblighi di cui al decreto legislativo 231/07 al fine di valutare l'esposizione dell'Azienda al rischio antiriciclaggio ed a garantire l'istituzione di adeguate misure di monitoraggio e controllo. Si suggerisce di utilizzare la seguente scheda di rilevazione, di cui **all'allegato A)** aggiornandola annualmente.

2) Richiamo negli accordi stipulati con dipendenti e collaboratori delle regole di comportamento cui gli stessi devono attenersi nell'espletamento dell'attività d'intermediazione ai fini del contrasto all'antiriciclaggio. Si suggerisce di utilizzare la tabella di cui **all'allegato B)** avendo cura di aggiornarla annualmente, provvedendo ad inserire i nuovi collaboratori/dipendenti ed espungere coloro che non fanno più parte dell'organizzazione.

3) Predisposizione e consegna di una comunicazione interna ai dipendenti/collaboratori come da fac simile **(allegato C)**.

4) Individuazione dei soggetti (amministratori, personale dipendente, collaboratori) incaricati di raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini dell'antiriciclaggio ed autorizzati alla trasmissione degli stessi alle compagnie destinatarie od eventualmente all'UIF (ai sensi degli artt. 36 comma 4 e del 42 ultimo periodo del decreto 231/07).

5) Eventuale predisposizione ed utilizzo di un software in grado di monitorare le operazioni per le quali si rende necessario compilare la scheda antiriciclaggio, di verificare la completezza dei dati da parte dei destinatari e controllare i giorni utili per la trasmissione alle compagnie che non dovranno superare trenta giorni dalla data del pagamento da parte del contraente.

6) Obbligo di dedicare una percentuale adeguata di ore alla formazione e aggiornamento in materia di antiriciclaggio a tutti i dipendenti e collaboratori. Precisiamo che la formazione/aggiornamento deve essere assolta da tutti i dipendenti e collaboratori e può essere effettuata da persona individuata dall'Azienda che abbia competenze specifiche in materia anche operante all'interno dell'Azienda stessa. Della formazione impartita dovrà essere redatta adeguata attestazione **(Allegato D)**.

7) Monitoraggio delle operazioni sospette da comunicare alla compagnia di riferimento e qualora non individuabile a priori direttamente all'UIF utilizzando appositi indicatori di anomalia disposti da Banca d'Italia **(Allegato E)**.

ALLEGATO A)

Anno	N. contratto Vita	Rateo	Imposte	% sul premio totale

ALLEGATO B)

Oggetto: Normativa antiriciclaggio				
D. Lgs. N. 231 del 21/11/2007 e Regolamento ISVAP N. 41/2012				
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto dalla adeguata formazione sulla normativa antiriciclaggio e, in particolare, sul D. Lgs. N. 231 del 21/11/2007 e sul Regolamento ISVAP N. 41/2012, nonché sugli obblighi da essa previsti e confermano il loro impegno a rispettarne scrupolosamente le previsioni e a utilizzare le procedure impartite e la modulistica consegnata con nota del				
Nominativo	Qualifica	Autorizzato a procedere all'identificazione di colui che effettua l'operazione	Data	Firma per presa visione e conoscenza della normativa in oggetto

ALLEGATO C)

Istruzioni operative da consegnare ai dipendenti e collaboratori

Il D.Lgs n. 231 del 21/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Decreto 169/2012, il Regolamento Isvap n. 41, dispongono che gli intermediari finanziari (fra cui le imprese assicuratrici) e gli altri soggetti che esercitano attività finanziaria (fra cui i broker di assicurazione) sono tenuti:

Obbligo di adeguata verifica della clientela (tramite la c.d. Scheda Adeguata Verifica)

La compilazione della scheda di adeguata verifica costituisce il primo stadio per l'espletamento degli obblighi di identificazione del cliente.

L'obbligo di adeguata verifica circa l'identità del cliente o del titolare avviene nei seguenti casi:

- a) quando instaurano un rapporto continuativo;
- b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

La scheda di adeguata verifica della clientela è predisposta dalla compagnia e dovrà essere inoltrata a quest'ultima prima della sottoscrizione della proposta assicurativa vita quale condizione di perfezionamento del contratto ed accensione del rapporto continuativo.

Per la verifica della clientela si procede attraverso un'operazione di raccolta dei dati identificativi del cliente o del titolare effettivo dell'operazione, inteso come la persona fisica che possiede o controlla il cliente (rappresentante legale dell'azienda, rappresentanti delegati con poteri di firma per l'operazione da svolgere, soci che detengano oltre il 25% del capitale sociale).

Per dati identificativi si intendono ovviamente il nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, C.F., estremi del documento di riconoscimento, e se persona giuridica, la denominazione, la sede legale e partita IVA. In caso di persona giuridica è necessario acquisire copia dei documenti di delega alla firma con riferimento all'operazione da svolgere. L'obbligo di adeguata verifica non si deve limitare alla registrazione dei dati anagrafici del cliente ma deve essere commisurato al rischio associato alla tipologia del cliente, allo scopo dell'operazione e alla natura del rapporto continuativo.

In caso di sospetto rischio di riciclaggio o nei casi in cui il cliente non è fisicamente presente l'adeguata verifica dovrà essere rafforzata attraverso l'accertamento dell'identità del cliente tramite documenti o informazioni supplementari.

Obblighi rafforzati

Gli obblighi di adeguata verifica sono rafforzati, ai sensi dell'art. 28 commi 2 e 5 del Decreto, nel caso in cui operazioni o rapporti continuativi siano posti in essere con clienti non fisicamente presenti o Persone esposte politicamente, altrimenti denominate "PEP" e cioè:

Persone fisiche cittadine di altri Stati dell'Unione europea o di Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche; loro familiari diretti; coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

In entrambi i casi, l'operatore dovrà adottare una o più delle seguenti misure:

- a) Accertare l'identità del cliente mediante documenti, dati o informazioni supplementari;
- b) Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; ottenere l'autorizzazione del Direttore Generale, di un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
- c) Assicurarci che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Casi di esclusione

La normativa definisce alcune esimenti e cioè l'esclusione dagli obblighi di adeguata verifica, tra l'altro, nei casi previsti dall'art. 25 comma 6 in relazione a:

- a) Contratti di assicurazione-vita il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro; forme pensionistiche complementari disciplinate dal D. Lgs 5 dicembre 2005 n. 252 a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
- b) Regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione del reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti.

Obbligo di registrazione del pagamento. Compilazione della scheda antiriciclaggio

Il decreto 231/07 stabilisce l'obbligo di redigere una scheda antiriciclaggio per tutte le operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro.

Considerata, peraltro, la necessità di monitorare le operazioni cd. frazionate la soglia sopra indicata si abbassa a 5.000 euro che è il limite individuato da Banca d'Italia nella delibera n. 895/2009 alla quale si è conformata anche Ania.

Si precisa che alcune compagnie hanno mantenuto la soglia dell'operazione frazionata a 3.098,74 euro.

Da un punto di vista operativo ciò comporta che la compilazione della scheda antiriciclaggio debba essere effettuata per tutte le movimentazioni finanziarie, limitatamente al ramo vita, pari o superiori 15.000,00 ovvero alla soglia indicata dalle imprese ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate pari a 3.098,74 euro ovvero 5.000 effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento (bonifico, bancomat, assegni bancari o circolari).

Per la registrazione dei dati è normalmente utilizzata l'apposita modulistica che ogni compagnia mette a disposizione dell'intermediario che riporta la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Obblighi di trasmissione della scheda antiriciclaggio per registrazione (archivio unico informatico)

La scheda deve essere trasmessa alla compagnia entro trenta giorni dalla data del pagamento per permettere l'inserimento dei dati nell'Archivio Unico Informatico di loro pertinenza.

Limitazioni derivanti dal Regolamento 5/2012

L'art. 47 del Regolamento Intermediari dispone il divieto di carattere generale di ricevere denaro in contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione del ramo vita.

Segnalazione operazioni sospette (SOS)

Il broker ha l'obbligo di segnalare le operazioni sospette al rappresentante legale della compagnia ovvero ad un suo delegato (Regolamento Isvap n. 41).

In ipotesi circoscritte e residuali, in cui la compagnia assicuratrice di riferimento "non sia a priori individuabile", qualora il broker abbia ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oltre ad astenersi dall'instaurare il rapporto con il cliente è tenuto ad inviare direttamente all'UIF apposita comunicazione dell'operazione sospetta rifiutata, non conclusa o tentata (art. 42 ultimo comma D.lgs. 231/07).

Tale circostanza ricorre, ad esempio, alla presenza d'incarichi di studio o esplorativi, in cui viene richiesto al broker di rappresentare al cliente delle alternative d'investimento assicurativo, senza indicare i prodotti di una specifica impresa.

Appositi indicatori di anomalia, emanati e periodicamente aggiornati su proposta della UIF, agevolano l'individuazione delle operazioni sospette e riducono i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive. Di tali indicatori il broker dovrà tenerne conto sia nell'ipotesi sopra individuata sia nella situazione più consueta in cui la segnalazione debba essere trasmessa alla compagnia di riferimento.

ALLEGATO D)**Verifica e controllo della formazione / aggiornamento**

Nominativo dipendente/ collaboratore	Qualifica	Data formazione / aggiornamento	Firma

ALLEGATO E) - Indicatori di anomalia

A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie, riportiamo alcuni indicatori di anomalia individuati da Banca d'Italia nel Provvedimento del 24 Agosto 2010 per il monitoraggio delle operazioni assicurative sospette.

1. Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

- Stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente. Stipula di contratti di assicurazione sulla vita (ivi inclusi quelli con finalità previdenziali e di fondi pensione aperti) o di contratti di capitalizzazione secondo tipologie non adeguate all'età o alle condizioni di salute del contraente.
- Stipula di più polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi singolarmente inferiori alle soglie di legge ma complessivamente rilevanti, soprattutto se effettuati presso numerosi intermediari assicurativi della stessa Compagnia.
- Stipula di più polizze assicurative sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie attraverso il medesimo intermediario assicurativo.

2. Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati.

- Designazione di molteplici beneficiari per una medesima polizza, qualora la designazione non sia avvenuta attraverso il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, ovvero stipula di molteplici polizze con beneficiari diversi.
- Richiesta di pagamento da parte del contraente a favore di un terzo in assenza di motivazioni giustificate dai rapporti fra le parti.
- Richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa al portatore effettuata da un soggetto che non risulti collegabile al contraente originario.
- Pagamento del premio effettuato da soggetti terzi privi di legame con il contraente. Pagamento del premio effettuato da un soggetto estero, specie se avente sede in uno dei Paesi o territori a rischio, a fronte di una polizza con contraente persona fisica.
- Polizze in cui i soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non giustificate da rapporti interpersonali (ad esempio, il contraente/assicurato di una polizza è il beneficiario di un'altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza).
- Richiesta di un prestito all'intermediario assicurativo in data prossima a quella di stipula di una polizza a premio unico di importo rilevante, nella misura massima prevista dal contratto, da erogare a un soggetto terzo.

3. Pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

- Versamento del corrispettivo in contanti o a valere su un conto detenuto all'estero.

- Pagamento del premio per importo superiore al dovuto e successiva richiesta di rimborso per l'eccedenza a favore di un terzo. Versamenti aggiuntivi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente.

- Cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa poco dopo la relativa stipula ovvero poco prima del pagamento della prestazione.

4. Riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

- Richiesta di liquidazione (recesso o riscatto) di una polizza assicurativa effettuata poco dopo che sia sorto il diritto alla medesima, specie se in contanti e a condizioni sfavorevoli. Liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni relative a molteplici polizze con medesimo beneficiario.

- Frequenti o rilevanti riscatti o prestiti, soprattutto se richiesti in contanti o effettuati su più polizze o che comportino l'accettazione di condizioni non convenienti. Riscatto di un contratto a premi annui o ricorrenti, di importo esiguo e successiva stipula di un nuovo contratto a premio unico di importo elevato.

- Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione contrattuale, in uno dei Paesi o territori a rischio.

- Esercizio del diritto di revoca ovvero del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali è stato pagato un primo premio di rilevante importo.